



DIREZIONE GENERALE

CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

LA DIRETTRICE

KYRIAKOULA PETROPULACOS

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	CFR FILESEGNATURA.XML		
DEL	CFR FILESEGNATURA.XML		

MGN ES

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari
Ai Dipartimenti di Sanità Pubblica
Ai Responsabili dei Dipartimenti/Servizi farmaceutici
delle Aziende sanitarie della regione Emilia-Romagna

Alle Associazioni di categoria dei farmaci convenzionati

Agli Ordini dei Farmacisti della regione Emilia-Romagna

Ai Sindaci
Ai Responsabili delle funzioni amministrative in materia di esercizi farmaceutici

Dei Comuni della regione Emilia-Romagna

Oggetto: indicazioni relative ai locali separati dalla farmacia idonei all'esecuzione di test diagnostici Covid

A seguito delle richieste pervenute in merito alla possibilità delle farmacie convenzionate di eseguire test diagnostici Covid-19 in locali o unità mobili separati dalla farmacia, anche condivisi da più farmacie, si rappresenta quanto segue.

La disciplina regionale già adottata in materia (DGR 1272/2020, 1840/2020, 1940/2020, 118/2021 e 464/2021) prevede:

*Esecuzione del test in ambiente dedicato o separato dal locale di vendita o, in alternativa, a Farmacia chiusa o con altre modalità che garantiscono la riservatezza e la sicurezza necessarie; l'eventuale **spazio esterno è ricompreso nella planimetria della Farmacia, nella relativa area di pertinenza o in locali idonei in utilizzo alle farmacie medesime***

L'espressione "in locali idonei in utilizzo alle farmacie medesime" deve essere declinata alla luce della possibilità introdotta per la prima volta dall'Accordo Quadro del 29 marzo 2021 di utilizzare locali separati, anche mediante l'allestimento di unità mobili (es. Gazebo), per lo svolgimento di servizi assistenziali offerti dalle farmacie in risposta all'emergenza pandemica.

Nel quadro di riferimento dell'emergenza pandemica, nel quale la tutela della salute pubblica assume connotazioni precipue, sussiste dunque una disciplina speciale, adottata in deroga a quella ordinaria.

All'interno di questo quadro, al fine di agevolare l'accesso ai test diagnostici Covid-19 da parte dei cittadini anche nelle zone dove sono ubicate farmacie che non dispongono di locali idonei all'effettuazione dei test, si forniscono le seguenti indicazioni.

Le farmacie possono effettuare i test antigenici rapidi nasali e rapidi sierologici in attuazione delle DGR sopra richiamate e, quindi, nel periodo di validità delle stesse, anche in locali separati dalla farmacia o mediante l'allestimento di unità mobili (es. Gazebo).

La farmacia che intende avvalersi della suddetta possibilità per l'esecuzione dei test Covid-19 è tenuta a darne idonea comunicazione, trasmessa via pec, al Comune e all'Azienda USL di riferimento:

- indicando l'ubicazione e la descrizione dei locali o dell'unità mobile che si intende utilizzare
- dichiarando che il locale separato o l'unità mobile sarà destinata esclusivamente all'esecuzione dei test Covid-19
- dichiarando il rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato 2 della DGR 1272/2020 e all'allegato 2 della 464/2021

L'attività di cui sopra, pertanto, si inquadra nel regime della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e non implica una visita ispettiva preventiva da parte del servizio farmaceutico territoriale né un'integrazione dell'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività di farmacia da parte del Comune (che comprende in allegato la planimetria dei locali permanentemente autorizzati).

I servizi farmaceutici territoriali potranno in seguito ispezionare i locali con controlli a campione o mirati, secondo le necessità.

Sempre tenuto conto della sopra descritta straordinaria esigenza di salute pubblica cui è necessario rispondere, si ritiene **possibile la condivisione di locali /spazi da parte di più farmacie per l'effettuazione di test diagnostici Covid-19.**

Si chiarisce che, comunque, ogni farmacia è responsabile in toto dei servizi prestati: la condivisione dei locali/unità mobili con altre farmacie non potrà in alcun caso essere addotta come motivo di esclusione di responsabilità nei confronti dei cittadini né del Servizio Sanitario Regionale.

Infine, per quanto riguarda l'ubicazione dei locali/unità mobili, si ritiene coerente al quadro normativo di riferimento precisare che:

- nel caso il locale separato o l'unità mobile sia utilizzato da una sola farmacia, lo stesso deve essere ubicato all'interno della sede farmaceutica della farmacia
- nel caso il locale separato o l'unità mobile sia utilizzato da più farmacie, esso deve essere ubicato all'interno della sede farmaceutica di una delle farmacie che lo utilizzano.

Per ogni altro aspetto si rinvia ai provvedimenti regionali che disciplinano l'effettuazione dei test diagnostici Covid-19 da parte delle farmacie, già sopra richiamati (DGR 1272/2020, 1840/2020, 1940/2020, 118/2021 e 464/2021).

Infine, rispetto la possibilità di svolgere servizi diversi dai test diagnostici Covid-19 in locali separati ed eventualmente condivisi, in merito alla quale sono pervenute a questa Direzione richieste di indicazioni, si informa che è in corso un approfondimento, anche mediante confronto con le altre regioni.

Distinti saluti.

Kyriakoula Petropulacos
(firmato digitalmente)